

M

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Quinta Sezione penale

15062 / 11

Pubblica Udienza del 2 marzo 2011

composta dagli Ill. mi Signori:

Dr. Mario Rotella, Presidente  
Dr. Gennaro Marasca, Consigliere  
Dr. Gian Giacomo Sandrelli, Consigliere  
Dr. Maurizio Fumo, Consigliere  
Dr. Grazia Lapalorcia, Consigliere

N. Registro Generale

24492/10

o. u. b. l. h.

ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato da [redacted] nato il 13.10. [redacted] avverso la sentenza del 20.11.2009 della Corte d'Appello di Genova

sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli

sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Carmine Stabile) che ha chiesto rigettarsi il ricorso

In fatto

Il ricorrente, quale amministratore formale di [redacted] Srl., è imputato di bancarotta fraudolenta documentale impropria per la falsificazione delle scritture, condotta consistita nella esposizione di dati infedeli (segnatamente la voce 'fatture da emettere') nei bilanci di esercizio dal 1991 sino al fallimento (occorso il 7.5.1998).

Il Tribunale lo ha condannato con sentenza del 9.12.2004. La Corte d'Appello ha confermato, salvo che la riduzione della pena conseguente all'originaria contestazione anche del delitto di bancarotta semplice, estinto per prescrizione, in data 20.11.2009.

Con il ricorso la difesa de [redacted] si eccepisce:

- l'erronea applicazione della legge penale per la carenza dell'elemento soggettivo previsto dalla fattispecie incriminatrice che prevede la forma specifica del dolo;
- l'erronea applicazione della legge penale dovendosi configurare non già la fattispecie della bancarotta di cui all'art. (223) 216 co. 1 n. 2, bensì quella societaria on richiamo ai fatti previsti dagli art. 2621/2622 cod. civ. che si consuma con il dissesto della società (dunque al dicembre 1991), con la conseguente estinzione per prescrizione del reato;
- la carenza di motivazione circa la ricorrenza della fattispecie di bancarotta societaria, anziché quella descritta dall'art. 216 co. 1 n.2 (223) l. fall.

In diritto.

Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso di un'autonomia della fattispecie richiamate dalla bancarotta da reato societario rispetto a

quella di cui al n. 2 dell'art. 216 cio. 1 l. fall., sicché i due reati possono anche concorrere fra loro (cfr. al riguardo Cass. Sez. 5, 28 maggio 1996, Schillaci, CED Cass. 205987, massima resa prima della riforma di cui al D. L.vo 61/02, ma valevole quanto al principio di diritto, anche attualmente).

La manifesta irrilevanza dell'argomentazione giustifica il silenzio sul punto della decisione.

Resta, a questo punto, da soggiungere che il motivo che reclama la prescrizione del reato presupposto, asseritamente maturata nel corso del 1991 esercizio che vide il dissesto della società, è certamente errato.

Infatti, in tema della cd. 'bancarotta societaria', la norma penal/fallimentare rinvia non già ai reati dettati dal codice civile, bensì ai 'fatti' integrativi dei medesimi, cioè agli elementi tipici della rispettive figure incriminatrici.

Per questa ragione il reato di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 non può in alcun modo considerarsi circostanza aggravante di quelle ipotesi criminose, ma figura autonoma (cfr. Cass., Sez. 1, 16 novembre 2000, Agostini, CED Cass. 218250).

Pertanto, il regime della prescrizione è quello proprio dell'illecito fallimentare e non dei reati/presupposto: la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza.

Anche il secondo mezzo è infondato.

Invero, il 'fatto', proprio degli art. 2621/2622 cod. civ., nel suo richiamo da parte dell'art. 223 co. 2 n. 1, non si riferisce alla condotta ingannevole in pregiudizio dei soli creditori, bensì anche dei soci.

La circostanza che nella società fallita gli unici creditori fossero anche soci (come afferma il ricorrente) non esclude affatto la possibilità di una falsa comunicazione sociale rilevante anche in seno alla bancarotta societaria.

Né la circostanza per cui il bilancio non fosse deputato alla ripartizione di utili/perdite risulta pertinente al cospetto del rilievo, ancorato alla risultanza di causa (cfr. sent. Trib. e motivi di appello), per cui verso tal [redacted] fu avviata azione di responsabilità per cattiva gestione, evidentemente foriera per costei di pregiudizio patrimoniale (tanto desumendosi dall'art. 2392 co. 1 cod. civ.) proprio in relazione alla falsificazione della voce afferente all'emissione delle fatture.

Tanto è sostanzialmente richiamato dalla pronuncia oggetto di ricorso: anche se piuttosto sintetica, essa - tuttavia - esprima un'argomentazione plausibile e logica, immune da vizio di legittimità.


Dal rigetto del ricorso discende la condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011

Il cons. estensore



Il Presidente

Mario Rotelli